



- SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA -

ORDINANZA

Oggetto: Istituzione di divieti e limitazioni alla circolazione stradale relativi allo svolgimento del tradizionale “Mercatino dell’Antiquariato e dell’Usato”, programmato per l’anno 2025.

N. cron. 33, in data 21/01/2025

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista l’istanza datata 8 gennaio 2025 (Rep. N. 1451/2025 portale SUAP del 08.01.2025) e successiva integrazione datata 20 gennaio 2025 (Prot. Gen. n. 5525/A del 20.01.2025) presentata dal Presidente dell’Associazione Propordenone Onlus con sede in viale Cossetti n. 20/a a Pordenone, quale organizzatore del tradizionale “*Mercatino dell’Antiquariato e dell’Usato*” come di consueto in corso Vittorio Emanuele, piazza San Marco, via Beata E. Vendramini, Piazza Calderari e Loggia Municipale, nelle seguenti domeniche dell’anno 2025: 26 gennaio, 23 febbraio, 30 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 29 giugno, 27 luglio, 28 settembre, 26 ottobre, 30 novembre, 21 dicembre 2025;

Rilevato che la manifestazione raccoglie il consenso e collaborazione dell’Amministrazione Comunale e in subordine alla conclusione favorevole del procedimento soggetto a SCIA condizionata da parte del SUAP, si rende necessario emanare per tempo il presente provvedimento, al fine consentire l’apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’inizio del divieto stesso, nonché fornire ogni utile informazione inerente le previste modifiche alla viabilità sia alla cittadinanza che ad Enti e Istituzioni;

Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell’evento; pertanto l’effettivo svolgimento dell’evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni, segnalazioni, comunicazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all’osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Ritenuto di accogliere le richieste dell’organizzazione e nel contempo di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza degli operatori e ai partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;

Richiamata l’ordinanza n. 24 del 14 luglio 2006 e ss.mm., che disciplina la circolazione in Zona a Traffico Limitato e l’ordinanza n. 299 del 28.05.2024 che istituisce il divieto di transito in via Gorizia, tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II ed il civ. n. 13, dal 28.05.2024 al 31.12.2028, dal lunedì al giovedì, con orario 18.00 – 24.00 e i giorni, venerdì – sabato – domenica e festivi, con orario 11.45 – 24.00;

Vista la determinazione del Settore IX – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 2705 del 28 ottobre 2022, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Presidio Territoriale di Pordenone” al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Visto:

- l’articolo 5 c. 3, 7, 9 e 190 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165.

ORDINA

nelle giornate di **domenica 26 gennaio, 23 febbraio, 30 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 29 giugno, 27 luglio, 28 settembre, 26 ottobre, 30 novembre, 21 dicembre 2025**, al fine di consentire l’installazione dei banchi e attrezzature degli espositori, è istituito:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli, compresi i veicoli in possesso o che espongono autorizzazioni e contrassegni Z.T.L., dalle ore 6.00 alle ore 20.00, ambo i lati o in**



Comune di Pordenone

tutta l'area, nelle seguenti vie e/o piazze poste in Zona a Traffico Limitato: corso Vittorio Emanuele, ambo i lati, da Piazza Cavour sino all'intersezione con via Beata Vendramini, piazza San Marco, via Beata E. Vendramini e piazza Calderari.

In deroga ai divieti e limitazioni, ai veicoli degli espositori che esibiscano idonea documentazione rilasciata dall'Associazione Propordenone Onlus quale organizzatrice della manifestazione in oggetto, è consentito il transito e la sosta in Zona a Traffico Limitato, per la data e per il tempo strettamente necessario all'attività di carico e scarico delle proprie merci da porre in esposizione, purché ciò non avvenga con intralcio e/o pericolo alla circolazione stradale.

Dal divieto di circolazione, nei limiti consentiti dall'occupazione del suolo stradale e compatibilmente con la situazione in essere a condizione che non vi sia pericolo per la circolazione, sono esonerati dal divieto di transito i veicoli dei frontisti e residenti purché a velocità particolarmente moderata e percorrendo il tragitto più breve, i veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché i veicoli specificatamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

Altresì:

- il Comando Polizia Locale, compatibilmente con le necessità dell'organizzazione e in accordo con la stessa, potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità;
- in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l'apertura delle aree interdette al transito veicolare.

DISPONE AGLI ORGANIZZATORI

1. **di impiegare proprio personale**, in numero congruo rispetto all'ampiezza e lunghezza delle aree ove si svolgono i mercatini in oggetto, di provata capacità ed esperienza, dotati di bracciale o di altro indumento ad alta visibilità e muniti di segni di riconoscimento, **al fine di informare dello svolgimento della manifestazione e assicurando che sia garantita in ogni momento la sicurezza dei visitatori e clienti del mercatino e nel contempo di mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza non inferiore a metri. 3,50;**
2. **di comunicare** alla Centrale Operativa (0434 - 392811) i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione ed in particolare del coordinatore del personale impiegato indicato al punto precedente;
3. **di adottare** tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture e/o addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, espositori e altri partecipanti alla manifestazione, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno sia di notte nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);
4. **di garantire** la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.
5. **di provvedere** mediante avvisi a domicilio ovvero attraverso altre forme di pubblicità, compresi i mezzi di informazione, ad avvertire i residenti e i possessori di autorimesse o garage privati ubicati nella zona interessata dei provvedimenti istituiti dalla presente ordinanza;
6. **di rimuovere**, al termine del mercato, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione dovrà provvedere preventivamente concordare con l'azienda G.E.A. S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, a proprie spese, la pulizia meccanica dell'area interessata dall'evento in oggetto, in particolare delle strade e relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza;

DA' ATTO

- che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche



attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;

- che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
- che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

- **all'Associazione Propordenone Onlus con sede in viale Cossetti n. 20/a a Pordenone, quale organizzatrice della manifestazione** ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, **per l'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.**
- **AI SETTORE VI – OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO** il compito **rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale**, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l'eventuale posa di transenne, dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà provvedere alla loro rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura dell'eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento. Qualora agli adempimenti o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaricata l'organizzazione della manifestazione, nel caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, deve essere prodotta dichiarazione di avvenuta apposizione al Comando di Polizia Locale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo e-mail all'indirizzo ufficiogabinetto.distrettoptl@comune.pordenone.it prima della decorrenza del presente atto.
- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.

Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEI CAS DANILO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 21/01/2025 09:13:09